

COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 3 aprile 2013

Premessa

Il presente documento è stato adottato dal Consiglio di amministrazione in conformità e in attuazione delle vigenti disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche e in particolare della comunicazione "Applicazione delle Disposizioni di Vigilanza in Materia di Organizzazione e Governo Societario delle Banche" dell' 11 gennaio 2012.

Al fine di garantire l'efficacia del ruolo attribuito al Consiglio di Amministrazione, la Banca d'Italia ha richiesto che il Consiglio di Amministrazione identifichi preventivamente la propria composizione qualitativa considerata ottimale che rispetti il requisito di proporzionalità, in relazione alla dimensione e complessità della Banca, al fine di consentire il corretto governo dei rischi a cui la banca si espone, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e i necessari presidi.

In relazione a ciò, con il presente documento, il Consiglio di amministrazione ha individuato la propria composizione qualitativa ottimale e il profilo dei candidati alla carica di Consiglieri. Il presente documento viene reso noto agli azionisti della banca affinché la scelta dei candidati da presentare per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione possa tener conto delle professionalità richieste.

Per l'assunzione della carica di consigliere restano naturalmente fermi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa in attuazione dell'articolo 26 del Decreto legislativo 385/93 Testo Unico Bancario.

* * * * *

I ruoli all'interno del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società ed è formato da Amministratori esecutivi e Amministratori non esecutivi di cui almeno 3 indipendenti

Sono Amministratori esecutivi l'Amministratore delegato e gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi.

Sono Amministratori non esecutivi gli Amministratori che non sono destinatari di deleghe gestionali e non svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa. Gli Amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze alle discussioni consiliari contribuendo all'assunzione di decisioni consapevoli.

Sono Amministratori indipendenti gli Amministratori che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la Banca o con soggetti legati alla Banca, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio (art. 3 Codice di Autodisciplina).

Gli Amministratori indipendenti vigilano sulla gestione sociale fornendo un giudizio autonomo e non condizionato sulle proposte di deliberazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, almeno una volta all'anno, la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli Amministratori indipendenti

Il Consiglio ha eletto tra i suoi membri un Presidente e due Vice Presidenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre designato un Amministratore indipendente quale "*lead independent director*" il quale rappresenta un punto di riferimento e di coordinamento delle istanze e dei contributi degli Amministratori non esecutivi e, in particolare, di quelli che sono indipendenti.

La composizione quantitativa del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto sociale il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 5 membri ad un massimo di 11 ma sempre in numero dispari.

Attualmente il Consiglio è formato da n. 11 componenti e tale numero è ritenuto adeguato alle attuali dimensioni e alla tipologia e complessità delle attività svolte dalla banca.

La composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio si caratterizza per la presenza di Amministratori in possesso di competenze ed esperienze adeguate al contesto in cui opera la banca e tali da garantire alla banca di disporre nel continuo di risorse con professionalità differenziate.

A tal fine, il Consiglio registra, nel complesso, la presenza di uno o più esponenti in grado di garantire la sussistenza:

- a) di specifiche competenze nel settore giuridico, economico e finanziario (laurea in giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, ivi comprese scienze politiche, scienze bancarie, laurea in economica e commercio o comunque in scienze economiche)
- b) di specifiche professionalità nei settori bancario, finanziario e assicurativo ed in quello giuridico ed economico.
- c) di conoscenza del *business* bancario e conoscenza delle dinamiche del sistema economico finanziario acquisite per il tramite di una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese bancarie, finanziarie o assicurative;
- d) di esperienza in materia contabile e finanziaria, acquisita per il tramite dell'esercizio di specifiche attività professionali, ovvero mediante un'attività pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese.

In relazione alla composizione qualitativa di un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di 11 esponenti il Consiglio ritiene opportuno che:

- 1) almeno 1 componente sia in possesso di specifiche competenze nel settore giuridico, (laurea in

giurisprudenza o comunque in discipline giuridiche, ivi comprese scienze politiche, scienze bancarie), per apportare gli eventuali supporti relativi al presidio delle norme;

- 2) almeno 2 componenti del Consiglio siano in possesso di specifiche competenze nel settore economico (laurea in economica e commercio o comunque in scienze economiche, ingegneria matematica), per apportare gli eventuali supporti relativi al presidio delle questioni contabili;
- 3) almeno 3 componenti registrino specifiche professionalità nei settori bancario, finanziario e assicurativo ed in quello giuridico ed economico, conseguite mediante acquisite per il tramite di una esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo in imprese bancarie, finanziarie o assicurative, onde consentire l'apporto dell'esperienza pluriennale pregressa, anche in relazione alle dinamiche del sistema economico-finanziario, della regolamentazione della finanza ed alle relative metodologie di gestione e controllo dei rischi;
- 4) almeno 3 componenti del consiglio devono essere indipendenti come stabilito dalla normativa per le società quotate, dalla quale si ritrae, altresì, la disciplina per l'identificazione dei relativi requisiti.

* * * * *